

Contributo a fondo perduto per i soggetti con ricavi da 10 a 15 milioni. I codici tributo per l'utilizzo in compensazione e modalità di restituzione spontanea

L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 63/E del 3 novembre 2021 (**di seguito riportata**) ha istituito i codici tributo per l'utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del contributo a fondo perduto previsto all'articolo 1, comma 30-*bis*, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, o decreto "Sostegni-*bis*".

Il testo della **risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 63 del 3 novembre 2021**, con oggetto: RISCOSSIONE – Istituzione dei codici tributo per l'utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 1, comma 30-*bis*, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106

L'articolo 1, comma 30-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, ha previsto dei contributi a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti attività di impresa, arte e professione o che producono reddito

agrario, titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che nel secondo periodo di imposta antecedente a quello di entrata in vigore della legge di conversione del decreto abbiano conseguito un ammontare di ricavi o di compensi superiori a dieci milioni di euro e fino a quindici milioni, nella misura e alle condizioni stabilite dallo stesso comma 30-bis.

Con [provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 13 ottobre 2021](#) sono state approvate le modalità attuative per il riconoscimento dei contributi di cui trattasi. In proposito, il punto 4.4 del citato provvedimento prevede che i contributi stessi **“su specifica scelta irrevocabile** del richiedente, possono essere riconosciuti, **nella loro totalità, come crediti di imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione** ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, mediante la presentazione del modello F24 attraverso i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle entrate. I predetti crediti di imposta saranno fruibili solo a valle dei controlli degli esiti dell'istanza e successivamente alla comunicazione di riconoscimento dei contributi riportata nell'area riservata di consultazione degli esiti del portale “Fatture e Corrispettivi”.”.

Tanto premesso, per consentire l'utilizzo in compensazione, tramite modello F24, dei contributi a fondo perduto, nei casi in cui il contribuente abbia scelto tale modalità di fruizione, sono istituiti i seguenti codici tributo:

- **“6948” denominato “Contributo a fondo perduto Decreto Sostegni-bis – credito d'imposta da utilizzare in compensazione – art. 1, c. 30-bis, lett. a), DL n. 73 del 2021”;**

- **“6949” denominato “Contributo a fondo perduto Decreto Sostegni-bis – credito d’imposta da utilizzare in compensazione – art. 1, c. 30-bis, lett. b), DL n. 73 del 2021”;**
- **“6950” denominato “Contributo a fondo perduto Decreto Sostegni-bis – credito d’imposta da utilizzare in compensazione – art. 1, c. 30-bis, lett. c), DL n. 73 del 2021”.**

*In sede di compilazione del modello F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione **“ERARIO”**, esclusivamente in corrispondenza della colonna “importi a credito compensati”.*

*Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con **l’anno in cui è stato riconosciuto il contributo a fondo perduto**, nel formato “AAAA”.*

L’ammontare del contributo utilizzabile in compensazione può essere consultato nella sezione “Cassetto fiscale”, accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate, al link “Crediti IVA / Agevolazioni utilizzabili”; nel caso in cui l’ammontare del contributo utilizzato in compensazione, anche tenendo conto di precedenti fruizioni, risulti superiore all’importo riconosciuto, il modello F24 è scartato.

*In merito alla **restituzione spontanea del contributo a fondo perduto non spettante**, erogato mediante accredito su conto corrente o utilizzato in compensazione, il punto 6.1 del richiamato [provvedimento del 13 ottobre 2021](#) ha*

stabilito che:

- *le somme dovute a titolo di restituzione del contributo erogato non spettante, oltre interessi e sanzioni, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, esclusa la compensazione ivi prevista;*
- *il soggetto che ha percepito il contributo in tutto o in parte non spettante, anche a seguito di rinuncia, può regolarizzare l'indebita percezione restituendo spontaneamente il contributo ed i relativi interessi, con le modalità di cui al punto precedente, versando le relative sanzioni mediante applicazione delle riduzioni di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 17 dicembre 1997, n. 472;*
- *i versamenti in parola sono effettuati mediante compilazione del modello F24 ELIDE secondo le indicazioni e gli specifici codici tributo, riepilogati nella seguente tabella, previsti dalle risoluzioni [n. 24 del 12 aprile 2021](#) e [n. 48 del 19 luglio 2021](#).*

FRUIZIONE		RESTITUZIONE (F24 ELIDE)	
Codice	Descrizione	Codice	Descrizione
6948	Contributo a fondo perduto Decreto Sostegni-bis – credito d'imposta da utilizzare in compensazione - art. 1, c. 30-bis, lett. a), DL n. 73 del 2021	8128	Contributo a fondo perduto Decreto Sostegni – Restituzione spontanea - CAPITALE – art. 1 DL n. 41 del 2021
		8129	Contributo a fondo perduto Decreto Sostegni – Restituzione spontanea - INTERESSI – art. 1 DL n. 41 del 2021
		8130	Contributo a fondo perduto Decreto Sostegni – Restituzione spontanea - SANZIONE – art. 1 DL n. 41 del 2021
6949	Contributo a fondo perduto Decreto Sostegni-bis – credito d'imposta da utilizzare in compensazione - art. 1, c. 30-bis, lett. b), DL n. 73 del 2021	8131	Contributo a fondo perduto Decreto Sostegni-bis stagionale – Restituzione spontanea - CAPITALE – art. 1, c. 5, DL n. 73 del 2021
		8132	Contributo a fondo perduto Decreto Sostegni-bis stagionale – Restituzione spontanea - INTERESSI – art. 1, c. 5, DL n. 73 del 2021
		8133	Contributo a fondo perduto Decreto Sostegni-bis stagionale – Restituzione spontanea - SANZIONE – art. 1, c. 5, DL n. 73 del 2021
6950	Contributo a fondo perduto Decreto Sostegni-bis – credito d'imposta da utilizzare in compensazione - art. 1, c. 30-bis, lett. c), DL n. 73 del 2021	8131	Contributo a fondo perduto Decreto Sostegni-bis stagionale – Restituzione spontanea - CAPITALE – art. 1, c. 5, DL n. 73 del 2021
		8132	Contributo a fondo perduto Decreto Sostegni-bis stagionale – Restituzione spontanea - INTERESSI – art. 1, c. 5, DL n. 73 del 2021
		8133	Contributo a fondo perduto Decreto Sostegni-bis stagionale – Restituzione spontanea - SANZIONE – art. 1, c. 5, DL n. 73 del 2021

[Link al testo del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 13 ottobre 2021, prot. n. 268440/2021,](#)

recante: «*Definizione del contenuto informativo, delle modalità e dei termini di presentazione dell'istanza per il riconoscimento dei contributi a fondo perduto di cui all'[articolo 1, comma 30-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106](#)*», pubblicato il 14.10.2021 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell'art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244